

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI TORINO

**COMUNE DI
VAUDA CANAVESE
(Provincia di Torino)
CAP. 10070**

.....

**REGOLAMENTO DI
POLIZIA MORTUARIA**

.....

Approvato con deliberazione C.C. n. del

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
Articolo 1 - Oggetto	5
Articolo 2 - Competenze e organizzazione	6
Articolo 3 - Responsabilità	6
Articolo 4 - Servizi gratuiti e a pagamento	6
Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico	7
CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI	8
Articolo 6 - Dichiarazione di morte	8
Articolo 7 - Denuncia della causa di morte	8
Articolo 8 - Accertamenti necroscopici	9
Articolo 9 - Rinvenimento di parti di cadavere	9
Articolo 10 - Autorizzazioni alla sepoltura	9
Articolo 11 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali	10
Articolo 12 - Sepoltura di nati morti e prodotti abortivi	10
CAPO III - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI	11
Articolo 13 - Depositi di osservazione ed obitori	11
Articolo 14 - Periodo di osservazione dei cadaveri	11
Articolo 15 - Riconcontro diagnostico	11
Articolo 16 - Rilascio di cadaveri a scopo di studio	12
Articolo 17 - Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico	13
Articolo 18 - Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere	13
CAPO IV - FERETRI	15
Articolo 19 - Deposizione della salma nel feretro	15
Articolo 20 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	15
Articolo 21 - Piastrina di riconoscimento – Chiusura del feretro	17
Articolo 22 - Spese murarie e di manodopera	17
Articolo 23 - Fornitura gratuita dei feretri	17
CAPO V - TRASPORTO	18
Articolo 24 - Servizio trasporti funebri	18
Articolo 25 - Modalità dei trasporti	18
Articolo 26 - Responsabilità dell'impresa	19
Articolo 27 - Giorno e orario dei funerali	19
Articolo 28 - Riti religiosi	19
Articolo 29 - Trasferimento di salme senza funerale	19
Articolo 30 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività	19
Articolo 31 - Trasporti per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione	20
Articolo 32 - Trasporti in luogo diverso dal Cimitero	21
Articolo 33 - Trasporti all'estero o dall'estero	21
Articolo 34 - Trasporto di ceneri e resti	21
Articolo 35 - Vetture funebri	21
TITOLO II - CIMITERI	22
CAPO I - CIMITERI	22
Articolo 36 - Elenco cimiteri	22
Articolo 37 - Disposizioni generali	22
Articolo 38 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali	22
Articolo 39 - Servizio di custodia e manutenzione	23
CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	25
Articolo 40 - Disposizioni generali	25
CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE	26
Articolo 41 - Inumazione	26
Articolo 42 - Tumulazione	26
Articolo 43 - Deposito provvisorio	27
CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	28

Articolo 44 - Esumazioni ordinarie.....	28
Articolo 45 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie.....	28
Articolo 46 - Esumazione straordinaria.....	28
Articolo 47 - Estumulazioni.....	29
Articolo 48 - Esumazioni ed estumulazioni.....	29
Articolo 49 - Raccolta delle ossa.....	30
Articolo 50 - Oggetti da recuperare.....	30
Articolo 51 - Disponibilità dei materiali.....	30
CAPO V - CREMAZIONE.....	31
Articolo 52 - Crematorio.....	31
Articolo 53 - Modalità per il rilascio all'autorizzazione alla cremazione.....	31
CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI.....	33
Articolo 54 - Orario.....	33
Articolo 55 - Disciplina dell'ingresso.....	33
Articolo 56 - Divieti speciali.....	33
Articolo 57 - Riti funebri.....	34
Articolo 58 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle fosse dei campi comuni.....	34
Articolo 59 - Fiori e piante ornamentali.....	34
Articolo 60 - Materiali ornamentali.....	34
TITOLO III - CONCESSIONI.....	36
CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE.....	36
Articolo 61 - Sepulture private.....	36
Articolo 62 - Durata delle concessioni.....	36
Articolo 63 - Modalità di concessione.....	37
Articolo 64 - Uso delle tombe di famiglia.....	37
Articolo 65 - Manutenzione.....	38
Articolo 66 - Costruzione dell'opera - Termini.....	38
CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE.....	39
Articolo 67 - Divisione, subentri.....	39
Articolo 68 - Rinuncia a concessione di aree libere.....	40
Articolo 69 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione.....	40
Articolo 70 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua.....	40
CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE.....	42
Articolo 71 - Revoca.....	42
Articolo 72 - Decadenza.....	42
Articolo 73 - Provvedimenti conseguenti la decadenza.....	43
Articolo 74 - Estinzione.....	43
TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI -IMPRESE DI POMPE FUNEBRI.....	44
CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI.....	44
Articolo 75 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.....	44
Articolo 76 - Responsabilità - Deposito cauzionale.....	44
Articolo 77 - Recinzione aree - Materiali di scavo.....	44
Articolo 78 - Introduzione e deposito di materiali.....	45
Articolo 79 - Orario di lavoro.....	45
Articolo 80 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti.....	45
Articolo 81 - Vigilanza.....	45
Articolo 82 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.....	45
TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI.....	47
CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE.....	47
Articolo 83 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti.....	47
Articolo 84 - Mappa.....	47
Articolo 85 - Annotazioni in mappa.....	47
Articolo 86 - Scadenziario delle concessioni.....	48
CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI.....	49

<i>Articolo 87 – Efficacia delle disposizioni del regolamento.....</i>	<i>49</i>
<i>Articolo 88 – Cautele</i>	<i>49</i>
<i>Articolo 89 – Sepulture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio.....</i>	<i>49</i>
<i>Articolo 90 – Sanzioni.....</i>	<i>49</i>
<i>Articolo 91 – Smaltimento rifiuti cimiteriali</i>	<i>51</i>
<i>Articolo 92 – Entrata in vigore</i>	<i>51</i>

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza alle disposizioni di cui al Titolo IV del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, approvato con R.D. n. 1265, al D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e alle disposizioni di cui:

- Alla Circolare Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993;
- Alla Circolare Regionale prot. n. 3560 del 18/03/1998;
- Alla D.G.R. n. 115-6947 del 05/08/2002;
- Alla D.G.R. n. 25-8503 del 24/02/2003;
- Alla L. 130 del 30/03/2001;
- Alla L.R. 15 del 25/06/2008;
- Alla Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 25/07/2005 n. 3/AMB/SAN;

nonché delle seguenti:

- L.R. n. 20 del 31/10/2007 – *Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri*;
- L.R. n. 15 del 03/08/2011 – *Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche alla legge regionale del 31/10/2007 n. 20* (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri);
- D.G.R. n. 27-3831 del 08/05/2012 – *Modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla tumulazione in località differenti dal cimitero*;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2012, n. 7/R – *Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15* (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali);
- Deliberazione della Giunta Regionale 13 gennaio 2014, n. 13-7014 – *Primi indirizzi applicativi del Regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R. Sostituzione dell'allegato C del Regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R*;
- Deliberazione della Giunta Regionale 21 maggio 2014, n. 88-7678 – *Ulteriori indirizzi applicativi del Regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R* (Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 “Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali”);
- Deliberazione del Consiglio Regionale 17 marzo 2015, n. 61-10542 – *Approvazione del Piano regionale di coordinamento per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori – legge della Regione Piemonte 11 marzo 2015 n. 3, art. 51* (Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20);
- Deliberazione n. 20-4850 del 3 aprile 2017 – *Disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 31, 75 e 77 del DPR 10/09/1990, n. 285 “Regolamento di polizia mortuaria”*;

ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini e alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione e gestione dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in generale su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2 - Competenze e organizzazione.

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. Concorrono all'attività di polizia mortuaria:
 - 2.1. L'Azienda Sanitaria Locale per la tutela della salute pubblica;
 - 2.2. L'Ufficio di Stato Civile per le denunce di morte, il servizio funebre, i permessi di seppellimento;
 - 2.3. Il Dirigente comunale competente per la stipulazione degli atti di concessione delle sepolture;
 - 2.4. L'ufficio Tecnico per l'aggiornamento delle planimetrie, i lavori di carattere edilizio e per la vigilanza tecnica, sia sulle opere e lavori del Comune che su quelle di privati;
 - 2.5. Il personale addetto ai cimiteri per gli interventi di manutenzione ordinaria e pulizia, le operazioni di inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione, la vigilanza sui visitatori;

Articolo 3 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - 2.1. la visita necroscopica;
 - 2.2. il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
 - 2.3. deposizione ordinaria delle ossa in ossario comune

- 2.4. la deposizione in campo comune del feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed istituzioni che se ne facciano carico, su provvedimento del Sindaco anche con la collaborazione dei servizi sociali.
3. tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe vigenti.

Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici del comune è tenuto, a seconda dei casi, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti a fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e/o nel cimitero:
 - 2.1. l'orario di apertura e chiusura;
 - 2.2. copia del presente regolamento;
 - 2.3. l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - 2.4. l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - 2.5. l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - 2.6. ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.

CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Articolo 6 - Dichiarazione di morte

1. La dichiarazione di morte deve essere fatta entro ventiquattrore dal decesso all'Ufficiale dello Stato Civile, da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da qualsiasi persona informata del decesso.
2. Se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto, la dichiarazione può anche essere fatta da persone che ne sono informate.
3. In caso di morte in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore o chi ne è delegato dall'amministrazione trasmette avviso della morte, nel termine fissato nel comma 1, all'Ufficiale dello Stato Civile con le indicazioni stabilite negli articoli 71 e 73 dell'Ordinamento dello Stato Civile approvato con D.P.R. 3 novembre 2000, n° 396.
4. In materia di dichiarazione e avviso di morte, per tutto quanto non riportato nel presente articolo, si richiamano le disposizioni contenute nel titolo IX del citato D.P.R. n° 396/2000.

Articolo 7 - Denuncia della causa di morte

1. I medici, a norma dell'articolo 103, lettera a), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27/7/1934, n. 1265, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne è stata la causa.
2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il comune deve darne informazione direttamente al servizio di igiene pubblica dell'azienda regionale ASL dove è avvenuto il decesso.
3. Nel caso di morte di persona cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'articolo 100 del Decreto del Presidente della Repubblica 13.2.1964, n. 185.
4. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'articolo 8.
5. L'obbligo della denuncia della causa di morte all'ufficio dello stato civile è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico. In tali casi si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45 del regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del presidente della repubblica 10.9.1990, n. 285.
6. La denuncia della causa di morte di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della sanità, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica.
7. Il Comune provvede entro trenta giorni ad inviare copia della scheda di morte al servizio di igiene pubblica dell'azienda regionale ASL nel cui territorio il Comune è ricompreso.
8. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

9. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'articolo 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

Articolo 8 - Accertamenti necroscopici

1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'articolo 74 del D.P.R. 396/2000, sono esercitate da un medico nominato dall'azienda regionale ASL competente.
2. Il medico necroscopo dipende per tale attività dall'azienda regionale ASL che ha provveduto alla sua nomina e a questa riferisce sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 365 del codice penale.
3. Il medico necroscopo provvede alla visita di controllo che ha per oggetto l'accertamento della morte e il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti per motivi di sanità ed igiene pubblica.
4. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di quindici ore dal decesso, salvi i casi previsti dall'articolo 14, e comunque non oltre le trenta ore.
5. Dopo la visita il medico necroscopo redige l'apposito certificato previsto dall'articolo 74 del D.P.R. 396/2000.

Articolo 9 - Rinvenimento di parti di cadavere

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'azienda regionale ASL competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'azienda regionale ASL competente incarica, dell'esame del materiale rinvenuto, il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.
3. Il trasporto e la sepoltura sono effettuati solamente in seguito al rilascio del nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria.

Articolo 10 - Autorizzazioni alla sepoltura

1. Non si dà sepoltura se non precede l'autorizzazione dell'ufficiale dello Stato Civile da rilasciare in carta semplice senza spese.
2. L'Ufficiale dello Stato Civile non può accordarla se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte salvi i casi espressi dagli artt. 8-10 del D.P.R. 285/90 e dopo che si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo, il quale deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta.
3. Tale certificato si allega al registro degli atti di morte.

Articolo 11 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali

1. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in qualunque forma espressa, purchè non in contrasto con le disposizioni di legge.
2. In difetto, i familiari possono disporre in base all'ordine seguente: coniuge convivente, figli, genitori, ulteriori parenti ed affini in ordine di grado, gli eredi istituiti qualora non rientranti nelle precedenti categoria.
3. L'ordine su esposto deve essere rispettato anche per l'epigrafe, l'esumazione, il trasferimento della salma o dei resti o delle ceneri.

Articolo 12 - Sepoltura di nati morti e prodotti abortivi

1. Per i nati morti si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che hanno presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale dello stato civile non sono stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e seppellimento sono rilasciati dal S.C. di Medicina Legale dell'azienda regionale ASL competente.
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento al S.C. di Medicina Legale dell'azienda regionale ASL competente, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO III - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Articolo 13 - Depositi di osservazione ed obitori

1. Ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, il Comune di Vauda Canavese si avvale di strutture pubbliche autorizzate per l'utilizzo delle sale autoptiche per l'esecuzione di riscontri autoptici a scopo diagnostico su cadaveri di persone decedute nel proprio territorio.
2. Ci si avvale altresì delle strutture pubbliche di cui al comma 1, in caso di deposito di osservazione, per il periodo prescritto, per le salme di persone:
 - 2.1 morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - 2.2 morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - 2.3 ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;

Articolo 14 – Periodo di osservazione dei cadaveri

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione e maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo ha accertato la morte mediante l'ausilio di elettrocardiografo, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.
2. Nei casi di morte improvvisa e in quelli in cui si hanno dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dal comma precedente.
3. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del S.C. di Medicina Legale il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.
4. All'infuori dei casi speciali previsti dall'articolo 13, i cadaveri, per i periodi di osservazione, sono affidati in custodia alle persone di famiglia od ai conviventi, i quali provvedono a porre il corpo in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Articolo 15 - Riscontro diagnostico

1. Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposti a riscontro diagnostico i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o al deposito di osservazione o all'obitorio, nonchè i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
2. L'azienda regionale ASL competente può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia

infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

3. Il riscontro diagnostico è effettuato dai dirigenti medici dell'UOA – Medicina Legale e/o dai medici dirigenti dell'UOA anatomia-patologica in locali idonei e preventivamente autorizzati. Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali, dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.
4. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.
6. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230.
7. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al direttore dell'UOA ed al sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte.
8. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne comunicazione al Sindaco ed al direttore dell'UOA – Medicina legale - ed al Direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.
9. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico di settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Articolo 16 - Rilascio di cadaveri a scopo di studio

1. La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31.8.1933, n. 1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dall'articolo 14.
2. Ai cadaveri di cui al presente articolo deve essere sempre assicurata una targhetta che porti annotate le generalità.
3. I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità dei deceduti, indicando specificatamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengono eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici che nei musei anatomici, debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici.
4. Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'autorità sanitaria locale semprechè nulla osti da parte degli aventi titolo.
5. I musei anatomici devono essere aperti agli studiosi, ai quali può essere concessa la facoltà di avere a disposizione i pezzi anatomici per un tempo determinato.

6. Dopo aver eseguito le indagini e gli studi, i cadaveri, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.
7. Il direttore dell'UOA – Medicina legale, su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.
8. Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.
9. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri.
10. E' vietato il commercio di ossa umane.

Articolo 17 - Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme della legge 1.04.1999, n. 91 e s.m.i.

Articolo 18 - Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al sindaco e da quest'ultimo all'azienda regionale ASL interessata per l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'articolo 7.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al sindaco e all'azienda regionale ASL competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'articolo 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265/1934, e successive modifiche.
4. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'articolo 15, comma 6.
5. Quando, nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.
6. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del S.C. di Medicina Legale dell'azienda regionale ASL competente, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
7. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al sindaco che la rilascia previa presentazione di:
 - 7.1. una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende eseguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
 - 7.2. certificazione in carta libera redatta dal medico curante o dal medico necroscopo che esclude il sospetto che la morte sia dovuta a reato con parere vincolante espresso da parte del Direttore dell'UOA – Medicina legale.

8. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma del decreto legislativo 17 marzo 1995 n° 230, in quanto applicabili.

CAPO IV - FERETRI

Articolo 19 - Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in un feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 20.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in un solo feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere depositato nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività il dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 20 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre, salvo quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale 3 aprile 2017, n. 20-4850, D.Lgs 112/98 e DPCM 26/05/2000 – *Disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 31,75 e 77 del DPR 10/09/1990, n. 285 “Regolamento di polizia mortuaria”, in particolare all’ALLEGATO B “Raccolta di regole tecniche igienico-sanitarie desumibili dai pareri resi dalla sezione III del Consiglio Superiore di Sanità in materia di autorizzazione di cui agli articoli 31, 75 e 77 del DPR 285/90”* e tenuto conto che in caso di operazione di apertura del feretro, gli operatori dovranno avere adeguate attrezzature e i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) specifici per il tipo di operazione prevista, operare in ambienti idonei ed essere idoneamente formati in merito alla sicurezza.

1.1. Per inumazione:

- 1.1.1. il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice ecc.)
- 1.1.2. le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- 1.1.3. la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285;
- 1.1.4. i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate, potranno essere inumati anche se non rispondono alle caratteristiche sopra riportate.
- 1.1.5. è autorizzato l'utilizzo di materiale biodegradabile MATER –B – ZI01U in sostituzione della cassa metallica: il tutto nel rispetto delle prescrizioni del

decreto del Ministero della Salute del 7/02/2002 (pubblicato sulla G.U. del 1° marzo 2002, n. 51)

- a) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per salme destinate all'inumazione purchè non decedute per malattia infettiva-diffusiva o per salme destinate alla cremazione quando vi è trasporto superiore a 100 Km. dal luogo del decesso;
- b) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per salme decedute per malattia infettiva-diffusiva designate alla cremazione.

1.2. Per tumulazione:

1.2.1. la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285;

1.3. Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

1.3.1. si applicano le disposizioni di cui al punto 1.2 precedente, nonché gli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

1.4. Per trasporti da Comune a Comune, con percorso fino a 100 Km:

1.4.1. è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990, n. 285;

1.5. Cremazione:

1.5.1. la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al punto 1.1, per trasporti interni al Comune di decesso;

1.5.2. la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al punto 1.4, laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km dal Comune di decesso;

1.5.3. la salma deve essere racchiusa in duplice cassa anche con le caratteristiche di cui all'autorizzazione del Ministero della Sanità del 7 febbraio 2002 così come riportato al punto 1.1.5.

- 2. I costi per le cassette di zinco per la raccolta dei resti e le urne cinerarie sono a carico dei familiari del defunto.
- 3. I trasporti di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui al punto 1.2 precedente.
- 4. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura.
- 5. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e non sia stato usato materiale biodegradabile autorizzato e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata

nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

6. Sia la cassa di legno, sia quella di metallo devono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
7. E' consentita l'applicazione sulle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.
8. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive – diffuse e per il trasporto all'estero o dall'estero fuori dai casi previsti dalla Convenzione Internazionale di Berlino, o da Comune a Comune le ditte funebri devono presentare l'autocertificazione relativa alla conformità del feretro ai sensi degli artt. 18 – 25 e 30 del D.P.R. 285/90.

Articolo 21 - Piastrina di riconoscimento – Chiusura del feretro

1. La chiusura del feretro sarà effettuata a cura del personale incaricato che provvederà, nel rispetto di quanto normato precedentemente alla redazione del relativo verbale.
2. Sul piano esterno superiore di ogni feretro sarà applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
3. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
4. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

Articolo 22 – Spese murarie e di manodopera

Le spese murarie e di manodopera per l'apertura e chiusura dei loculi, avelli, tombe di famiglia, sono subordinate al pagamento di un corrispettivo di cui al tariffario vigente, anche in caso di depositi provvisorio e in caso di apertura e chiusura ai sensi dell'art. 42 del presente regolamento.

Articolo 23 - Fornitura gratuita dei feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente le casse di cui all'art. 20, punto 1.1 e 1.5 per salme di persone ritenute indigenti su provvedimento del Sindaco anche con la collaborazione dei servizi sociali, per quelle sconosciute decedute nel territorio del Comune o che comunque non abbiano parenti o affini fino al 4° grado che vi provvedano, o i cui eredi o familiari non abbiano provveduto altrimenti, salvo il diritto di rivalsa sugli eventuali beni del defunto o dei parenti.

CAPO V - TRASPORTO

Articolo 24 - Servizio trasporti funebri

1. Il servizio trasporto può essere svolto nel Comune da ciascun soggetto, congiuntamente titolare, delle autorizzazioni del commercio per la vendita di articoli funerari e della licenza di cui all'art. 115 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza del 1931.

Le imprese esercenti il servizio di trasporto salme devono:

- a) essere in possesso dell'autorizzazione al commercio per la vendita di articoli funerari e dell'autorizzazione per agenzia di onoranze funebri di cui all'art. 115 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza 18/06/1931, n. 773;
- b) assumere tutte le spese, i rischi e le responsabilità loro derivanti da detto servizio;
- c) garantire la continuità di tale servizio pubblico anche in caso di epidemia o mortalità eccezionale;
- d) segnalare al Comune il nominativo del proprio rappresentante quale responsabile della gestione del servizio, oltre che un recapito od agenzia per comunicazioni, chiamate e quant'altro possa occorrere;
- e) esporre il listino dei prezzi di tutte le prestazioni funebri offerte e del costo del trasporto delle salme, in modo ampiamente visibile all'utenza, in analogia a quanto previsto dall'art. 120 del T.U. 18/06/1931, n. 773

Articolo 25 - Modalità dei trasporti

1. I trasporti funebri comprendono il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto, alla Chiesa o al luogo ove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al Cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve. Una volta raggiunto il Cimitero, la ditta stessa che ha effettuato il trasporto dovrà provvedere con proprio personale allo scarico del feretro dalla autovettura, alla consegna dello stesso e dei relativi documenti al personale del cimitero, garantendo la collaborazione alle operazioni di sepoltura.
2. Nessuna altra sosta, salvi i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
3. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei Vigili del Fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare, interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
4. Il feretro è preso in consegna dagli incaricati al trasporto dall'impresa di pompe funebri e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.
5. Chi riceve il feretro compilerà il verbale di presa consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore.

Articolo 26 - Responsabilità dell'impresa

1. Le imprese abilitate ad effettuare il servizio di trasporto salme sostengono direttamente tutti i costi del servizio di loro competenza, ed assumono a proprio carico tutte le inerenti responsabilità civili per danni a persone e cose.
2. Il Comune declina ogni responsabilità in merito a personale, gestione del servizio e disbrigo pratiche di competenza dell'Impresa.

Articolo 27 - Giorno e orario dei funerali

1. In caso di funerali e relativi trasporti aventi esigenze di giorni ed orari particolari, al di fuori degli usi abituali, il Sindaco stabilirà con ordinanza le modalità integrative al presente regolamento.

Articolo 28 - Riti religiosi

1. I sacerdoti della Chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti di cui all'articolo 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in Chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Articolo 29 - Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadaveri ai locali di osservazione per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli articoli 19 e 20 del D.P.R. 285/1990, in modo che sia impedita la vista all'esterno.
2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo ecc., il Sindaco, può autorizzare l'inizio del funerale dalla casa dell'abitazione, ove il feretro viene trasferito, senza corteo, poco prima dell'ora fissata.
3. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio ecc., ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego di mezzi di cui al primo comma.

Articolo 30 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'articolo 13.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 31 - Trasporti per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato con autorizzazione del Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli 25 e seguenti del D.P.R. 285/90, ad eccezione:
 - 1.1. Dei prodotti abortivi di cui all'articolo 12, comma 2, per i quali il trasporto è autorizzato dal S.C. di Medicina Legale dell'azienda regionale ASL competente;
 - 1.2. Dei casi di decesso sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati, per i quali il trasporto è autorizzato dalla pubblica autorità (autorità giudiziaria, carabinieri, polizia di Stato).
2. Nei casi di cui al comma 1, punto 1.1, il trasporto di cadaveri avviene a mezzo di un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile. In alternativa è consentita per tali trasporti l'utilizzazione delle normali casse di legno purché il cadavere venga racchiuso in contenitori flessibili in plastica biodegradabile.
3. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento, nonché ai sindaci dei comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
4. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al Cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'articolo 20, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta.
5. Le salme provenienti da altri Comuni o dall'estero devono essere accompagnate da regolare autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso. Le eventuali Onoranze Funebri possono partire dalla casa di abitazione, ove il feretro, può restare depositato prima dell'inizio del funerale.

Le tariffe per il ricevimento di salme, resti o ceneri da altri Comuni per i non residenti sono stabilite con deliberazione vigente dell'organo competente.
6. Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo il decreto di autorizzazione deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.
7. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del luogo in cui è avvenuto il decesso.
8. Per i morti di malattie infettive diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'articolo 25 primo comma, e 25 secondo comma, del D.P.R. 285/90.

Articolo 32 - Trasporti in luogo diverso dal Cimitero

1. Il trasporto di salma per la sepoltura nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 33 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10/12/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di altri Stati non aderenti a tale convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 27 del DPR 285/90; nel secondo quelle di cui agli articoli 28 e 29 e 32. dello stesso regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive-diffusive si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del D.P.R. n. 285/90.
2. Per il rilascio dell'autorizzazione contemplata dell'art. 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990 (introduzione ed estradizione nel o dal Paese di salme provenienti da Stati non aderenti alla Convenzione di Berlino) è competente il Sindaco e non più il Prefetto, atteso l'articolo 114 del decreto legislativo n. 112/1998.
3. Il trattamento antiputrefattivo di cui agli artt. 30 – 32 del D.P.R. 285/90 è fatto esclusivamente per le salme dirette all'estero in ottemperanza della delibera G.R. n° 25-85403 del 24/02/2003.

Articolo 34 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori dal Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660 chiusa con saldatura anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto e, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

Articolo 35 - Vetture funebri

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada devono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile nel rispetto degli artt. 20 e 21 e del D.P.R. 285/1990 ad eccezione di quanto previsto nei comma 2 e 3.
2. In ottemperanza alla D.G.R. n. 115-6947 del 5/08/2002 i carri di cui al 1° comma verranno posti in servizio in assenza di dichiarazione di idoneità da parte delle A.S.L. competenti e dei previsti controlli annuali.
3. I locali adibiti a rimessa di carri funebri verranno utilizzati senza l'acquisizione del parere sanitario.

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

Articolo 36 – Elenco cimiteri

1. A norma dell'articolo 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nel cimitero comunale sito in Via Ceretti n.9.
2. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del DPR 285/90.

Articolo 37 – Disposizioni generali

1. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco.
2. Il servizio di igiene pubblica dell'azienda Regionale ASL competente controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
3. Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime.

Articolo 38 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, cittadinanza, religione:
 - 1.1 I cadaveri delle persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - 1.2 I cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - 1.3 I cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nei cimiteri del Comune;
2. Sono ricevuti e sepolti, altresì:
 - 2.1. i cadaveri di persone non residenti nel Comune all'atto della morte, ma che hanno avuto la residenza;
 - 2.2 . i cadaveri di persone non residenti i cui coniugi od i cui figli, genitori, fratelli o sorelle sono residenti nel Comune ovvero le cui salme sono riposte nel cimitero stesso.
3. I resti mortali e le ceneri delle persone sopra elencate.
4. I nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/1990.
5. In casi particolari, ben motivati, il Sindaco può negare l'autorizzazione per i punti 2.1. e 2.2.

Articolo 39 – Servizio di custodia e manutenzione

1. Il Necroforo - responsabile del servizio di custodia, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'articolo 10; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal sindaco in doppio esemplare:
 - 1.1. Le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, il cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'articolo 10, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione;
 - 1.2. Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito in cui sono stati deposti;
 - 1.3. Le generalità, come sopra delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo del deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
 - 1.4. Qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o ceneri.
2. I registri, che possono essere tenuti anche con mezzi informatici, devono essere presentati ad ogni richiesta agli organi di controllo.
3. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.
4. Altri obblighi del servizio di custodia sono i seguenti:
 - 4.1. Custodire le chiavi del cancello di ingresso e dei locali del cimitero e tutto il materiale e gli attrezzi posti al servizio del cimitero stesso;
 - 4.2. Tenere in stato di decenza e netto da ogni erba il cimitero comunale, le sue adiacenze e l'immediata strada d'accesso;
 - 4.3. Mantenere i cumuli di terra soprastanti le sepolture del campo comune nella debita forma anche in riguardo allo scolo delle acque piovane;
 - 4.4. Tenere costantemente puliti i viali e mantenere in buone condizioni le piante che li delimitano;
 - 4.5. Scavare le fosse occorrenti per le inumazioni, anche mediante l'utilizzo di mezzi meccanici, e riempirle a seppellimento avvenuto del cadavere;
 - 4.6. Provvedere all'apertura ed alla chiusura dei loculi o cellette;
 - 4.7. Raccogliere e depositare nell'ossario comune del cimitero le ossa dei cadaveri che venissero escavate;
 - 4.8. Segnalare al Sindaco e/o al responsabile dei servizi demografici qualunque infrazione alle leggi ed ai regolamenti in materia;
 - 4.9. Tenere costantemente aggiornata la numerazione delle tombe nel campo comune;
 - 4.10. Presentarsi all'estrazione dei feretri dal carro funebre all'ingresso del cimitero ed al loro trasporto nelle fosse per l'inumazione, o nei loculi o nelle cappelle private per la tumulazione;
 - 4.11. Provvedere alla deposizione del feretro nella fossa;

- 4.12. Non richiedere o pretendere compensi per le sue prestazioni nel cimitero;
- 4.13. Essere presente nel cimitero nei giorni e nelle ore stabilite.
- 4.14. E' assolutamente vietato al personale di eseguire nei cimiteri opere o provviste per conto terzi, alienare o dare in prestito oggetti di proprietà comunale o privata.

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 40 – Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie ventennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di dieci anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il DPR 10/9/1990 n. 285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ~~ed opere~~ riservate a sepolture private, individuali, familiari, ai sensi dell'articolo 90 e seguenti del DPR 10/9/1990 n. 285.
4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del DPR 10/9/1990 n. 285.
5. Il Piano cimiteriale individua spazi per:
 - 5.1. Campi di inumazione comune;
 - 5.2. Campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione per famiglie;
 - 5.3. Tumulazioni individuali;
 - 5.4. Ossario comune;
 - 5.5. Cellette ossario e cinerari;

In quest'ultimo caso, in mancanza di costruzione specifica le ceneri vanno tumulate nelle cellette ossario.
6. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria del Piano Cimiteriale di cui all'articolo 54 del DPR 10/9/1990, n. 285, in cui verranno evidenziati le costruzioni già eseguite con quelle ancora da eseguire.
7. Ogni dieci anni il Comune è tenuto a verificare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 41 – Inumazione

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione può essere contraddistinta (salvo diversa soluzione prescelta dai privati ai sensi del successivo comma 4) da un cippo, fornito e messo in opera a cura e spese del Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. I privati possono installare, in sostituzione del cippo, un copritomba di superficie complessiva non superiore alla superficie della fossa e/o di una lapide riportanti le stesse indicazioni di cui al comma precedente.
3. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del DPR 10/9/1990 n. 285.
5. Le tariffe per l'inumazione sono stabilite da deliberazione dell'organo competente in vigore al momento.

Articolo 42 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III° del presente regolamento.
3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a secondo di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 del DPR 10/9/1990 n. 285.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'articolo 76 del DPR 10/9/1990 n. 285.
5. La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m. 0,70, di larghezza m. 0,30 e di altezza m. 0,30.
6. Per le nicchie cinerarie individuali, dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a m. 0,30, m. 0,30 e m. 0,50.
7. Nel caso della tumulazione di resti o ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76 del D.P.R. n. 285/1990, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

8. È consentita la collocazione su autorizzazioni specifiche di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro. In questo caso dovrà essere apposta una targhetta di dimensioni cm. 15 x 10 recanti i dati anagrafici del defunto.

Articolo 43 - Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo di proprietà comunale previo pagamento del canone stabilito in tariffa, per motivi oggettivi e documentabili.
2. La concessione provvisoria è ammessa esclusivamente nei seguenti casi:
 - 2.1. Per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - 2.2. Per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - 2.3. Per salme di persone che si intende trasferire.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dall'Ufficio Tecnico, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori. Il canone di utilizzo è calcolato in semestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di semestre sono computate come semestre intero.
4. A garanzia dell'effettiva esecuzione dei lavori è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa.
5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, incamerando il deposito cauzionale di cui sopra, provvederà ad inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.
6. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 44 - Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 82 del DPR 285/90 e cioè di anni 20.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno con esclusione dei mesi di luglio e agosto e del periodo dal 23 ottobre al 2 novembre, salvo particolari esigenze e previa autorizzazione del Sindaco.

Articolo 45 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del Sindaco autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e del Necroforo registrarle in appositi registri.
2. Annualmente il Necroforo-responsabile curerà la stesura di tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria e ad aggiornare i registri a esumazione avvenuta.
3. Detto scadenziario sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e al cancello d'ingresso del Cimitero.
4. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Articolo 46 – Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che non si tratti di cimitero di comune montano, il cui regolamento di igiene consenta di procedere a tale operazione anche nei mesi suindicati;
 - b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il Servizio competente dell'ASL dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
3. Per le esumazioni straordinarie di cui all'art. 83 e 84 del D.P.R. 285/90 è necessaria la sola presenza dell'incaricato del servizio di custodia del cimitero, così come già normalmente avviene per le esumazioni ordinarie (D.G.R. n. 115-6947 del 5/08/2002. Nota del 5/11/2002 dell'A.S.L. n. 7 – Dipartimento di Prevenzione di Chivasso). Se sono trascorsi più di due anni dalla morte della persona si possono eseguire con le sole limitazioni stagionali previste dalla lettera a) dell'art. 84 del D.P.R. n. 285/90. Se invece sono trascorsi meno di due anni occorrerà richiedere preventivo parere al Servizio competente della ASL utilizzando la semplice via epistolare, il fax o l'invio tramite PEC. L'ASL provvederà al controllo della causa di morte e, se questa non è dovuta a malattie infettive, concederà il parere; in caso contrario l'esumazione non potrà aver luogo fino al compimento del prescritto periodo di tempo dalla morte.

Articolo 47 – Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo comunque non inferiore a 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie possono essere di due tipi:
 - 3.1. A richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore a 20 anni;
 - 3.2. Su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'articolo 48 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
5. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi da ordinanza del Sindaco.
6. A richiesta degli interessati all'atto della domanda di estumulazione, il Sindaco può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano trascorsi almeno due anni dalla precedente.
7. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
8. Per l'attività di assistenza all'estumulazione ordinaria e straordinaria si rimanda al comma 3 dell'articolo precedente previsto per le esumazioni.

Articolo 48 – Esumazioni ed estumulazioni

1. Le esumazioni sia ordinarie che straordinarie e le estumulazioni ordinarie nonché straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalle tariffe vigenti ai sensi della Legge n° 26 del 28/02/2001, art. 1, comma 7 bis.
2. Le estumulazioni straordinarie finalizzate al trasferimento del feretro di cui all'art. 88 del D.P.R. 285/90 saranno autorizzate dal Sindaco a condizione che il feretro abbia una perfetta tenuta dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualsiasi mese dell'anno. Il semplice spostamento di feretri all'interno dello stesso cimitero non configura il "trasporto" di cui all'art. 88. La constatazione della tenuta si basa su elementari rilievi visivi e può essere fatta dall'incaricato del servizio di custodia. Qualora si constati la non perfetta tenuta il trasferimento potrà essere ugualmente consentito purchè il feretro venga sistemato in cassa metallica.

Articolo 49 – Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Articolo 50 – Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi e i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni ed estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio di custodia che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 51 – Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, alienarli. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego dei materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il secondo grado, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
3. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
4. I ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V – CREMAZIONE

Articolo 52 – Crematorio

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Articolo 53 – Modalità per il rilascio all'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione sul territorio della regione è concessa nel rispetto dei principi e modalità di cui alla Legge n. 130 del 30/03/2001 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), di modifica al Regolamento di Polizia Mortuaria, e della Legge Regionale del 9/12/2003 n. 33, in presenza delle condizioni ivi indicate.
2. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopico o dal medico curante, con parere vincolante espresso da parte del Direttore dell'UOA Medicina Legale, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

- a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
 - c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge, di persona unita civilmente o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
 - d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdetteste.
3. L'autorizzazione alla cremazione sul territorio della Regione è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).
 4. La dispersione delle ceneri avviene nei luoghi indicati dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 130/2001 o nel cinerario comune ed è eseguita dal coniuge del defunto, da persona unita civilmente, da altro familiare o dal rappresentante legale di associazioni che

abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto.

5. Al fine di ridurre i fumi inquinanti ed i tempi di combustione è anche consentito, in caso di cremazione, l'uso di feretri di legno dolce non verniciato.
6. Nel caso in cui il defunto abbia manifestato la volontà di far conservare le proprie ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l'affidamento ai familiari.
7. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti di cui al comma 4 dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce il documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.
8. Ferme restando le disposizioni previste in tema di esumazione ed estumulazione di cui al Capo XVII del D.P.R. 10/09/1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di Polizia Mortuaria), l'ufficiale di stato civile può autorizzare la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate per le quali sia scaduto il termine di concessione e comunque non prima di venti anni dalla tumulazione; in tali casi la cremazione è possibile a condizione che, all'atto dell'esumazione o della estumulazione, si riscontri la completa scheletrizzazione del cadavere e qualora il decesso sia avvenuto in data posteriore all'entrata in vigore del citato D.P.R. 285/1990.
9. Nei casi di cui al comma 8 la cremazione avviene secondo le procedure previste dal comma 3 per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilità dei familiari o di loro disinteresse, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso.
10. L'autorizzazione di cui al comma 1 dell'art. 79 del D.P.R. 285/90 ad effettuare la cremazione del cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificazione in carta libera redatta dal medico curante o dal medico necroscopo, con parere vincolante espresso da parte del Direttore dell'UOA Medicina Legale, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
11. Relativamente alla materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri, si rimanda integralmente al disposto della Legge Regionale 20 del 31 ottobre 2007 e ad eventuali sue successive modifiche ed integrazioni.

CAPO VI – POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 54 – Orario

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario annuale fissato dal Sindaco.

Articolo 55 – Disciplina dell'ingresso

1. Nel cimitero, di norma, si può entrare solo a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - 2.1. Agli animali, ad eccezione dei cani guida dei ciechi;
 - 2.2. Alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - 2.3. Ai questuanti;
 - 2.4. Ai fanciulli di età inferiore agli anni 12 quando non siano accompagnati da adulti.

Articolo 56 – Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - 1.1. fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - 1.2. parcheggiare biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati al di fuori degli appositi spazi;
 - 1.3. introdurre oggetti irriverenti;
 - 1.4. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - 1.5. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - 1.6. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - 1.7. danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - 1.8. disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari
 - 1.9. eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza specifica autorizzazione;
 - 1.10. turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - 1.11. assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte degli estranei non accompagnati dai parenti del defunto;
 - 1.12. qualsiasi attività commerciale.
2. I predetti divieti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 57 – Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Articolo 58 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle fosse dei campi comuni

1. Sulle fosse nei campi comuni possono essere poste lapidi, copri fossa, croci, ricordi, simboli. Essi debbono essere allineati nelle 2 direzioni con quelli già posti nello stesso settore e secondo le misure, le forme, i materiali indicati dall'Ufficio Tecnico.
2. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto; può inoltre contenere le rituali espressioni brevi.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purchè il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
4. Sono vietate le decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
5. Si consente il collocamento di fotografia, purchè eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo.

Articolo 59 – Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha deposti.
2. Nei campi comuni non è ammessa la piantumazione di piante e arbusti ornamentali al di fuori dell'ingombro della lapide o coprifossa; è invece consentita all'interno dell'area di ingombro indicata la piantumazione di specie vegetali che non superino i 30 cm di altezza.
3. Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorose le sepolture, il Responsabile del Servizio di custodia li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

Articolo 60 – Materiali ornamentali

1. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Sindaco disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al primo comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicati all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 61 – Sepulture private

1. Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e/o manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - 3.1. Sepolture individuali (loculi, cellette ecc.)
 - 3.2. Tombe di famiglia
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di un corrispettivo di cui all'apposito tariffario vigente.
5. Alle sepolture private contemplate nel presente articolo si applicano le disposizioni generali stabilite dal DPR 10/9/1990 n. 285.
6. La concessione, è regolata da schema di contratto-tipo.
7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà da parte del Comune.
8. Ogni concessionario del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:
 - 8.1. la natura della concessione e la sua identificazione;
 - 8.2. il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - 8.3. la durata;
 - 8.4. la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, i concessionari;
 - 8.5. le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro familiare);
 - 8.6. l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - 8.7. gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Articolo 62 – Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del DPR 10/9/1990 n. 285.
2. La durata è fissata:

- 2.1. In 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - 2.2. In 99 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali;
 - 2.3. In 99 anni per le cellette.
3. All'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di stipula del contratto.

Articolo 63 – Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale privata di cui al punto 3.1 del comma 3 dell'articolo 61, può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali; dei resti o ceneri per le cellette, delle ceneri delle nicchie per urne.
2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, a seconda della costruzione, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al 1° comma, a favore del coniuge e/o figli, parenti in linea retta, superstiti del defunto senza limiti d'età.
5. La concessione può essere effettuata altresì, in via eccezionale, a seconda della disponibilità, ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore a 60 anni che abbia i requisiti di ingresso di cui all'art. 38.
6. La concessione di aree e manufatti ad uso di sepoltura per famiglie è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
7. La concessione non può essere fatta a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
8. Per la concessione di manufatti cimiteriali di costruzione comunale, dopo l'approvazione del progetto esecutivo di ampliamento cimiteriale, o di nuova costruzione è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un acconto infruttifero fino al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

Articolo 64 – Uso delle tombe di famiglia

1. Il diritto d'uso delle sepolture private, sia di costruzione privata che comunale, è riservato alla persona del concessionario e quelle della sua famiglia ovvero alle persone iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.) fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. La sepoltura di famiglia può essere concessa anche a due famiglie congiuntamente, fissando nel contratto le rispettive quote ed in proporzione a queste, gli oneri di manutenzione.

3. Ai fini dell'applicazione sia del comma 1 che del comma 2 dell'articolo 93 del DPR 10/9/1990 n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini fino al 4° grado.
4. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
5. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere di volta in volta autorizzata dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
6. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in base alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.
7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato dello opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Articolo 65 – Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Il non adempimento può comportare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 72 del presente Regolamento.

Articolo 66 – Costruzione dell'opera – Termini

1. Le concessioni in uso di aree impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed alla esecuzione delle opere relative entro 36 mesi dalla data di emissione del documento corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di sei mesi.

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 67 – Divisione, subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione la legge 445/2000, essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé o per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'articolo 63 sono tenuti a darne comunicazione entro 12 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione a favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'articolo 64, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune, provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità della concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
9. Trascorso il termine di 3 anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento della concessione il Comune potrà provvedere alla dichiarazione di decadenza.
10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni ad Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
11. Nel caso di famiglia estinta, trascorsi venti anni dall'ultima sepoltura, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza dalla concessione.

Articolo 68 – Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - 1.1 Non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - 1.2 L'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:
 - 1.2.1 Per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - 1.2.2 Per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni alcuna.

Articolo 69 – Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di aree per destinazione, salvo i casi di decadenza, quando:
 - 1.1 Il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - 1.2 Il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà ai concessionari o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:
 - 2.1 Per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.
 - 2.2 Per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.
3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizioni alcuna.

Articolo 70 – Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, resti o ceneri.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- 2.1 Per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di durata residua;
- 2.2 Per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e delle possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- 2.3 La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizioni alcuna.

CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 71 – Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, è facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di una equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario ove noto, o, in difetto, mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 72 – Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - 1.1. Quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione, estumulazione;
 - 1.2. Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
 - 1.3. In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - 1.4. Quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - 1.5. Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - 1.6. Quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dall'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza dalla concessione nei casi previsti ai punti 1.5 e 1.6 di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili;
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco.

Articolo 73 – Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodichè il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato della cose restando i materiali o le opere nella piene disponibilità del Comune.

Articolo 74 – Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto dall'articolo 98 del DPR 10/9/1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per le sepolture per famiglie gli interessati possono chiedere di rientrare in possesso di elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI –IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 75 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private, redatti da professionisti abilitati, devono essere approvati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, su parere conforme della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del DPR 10/9/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento e a quelle definite nel piano regolatore cimiteriale.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere in pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, se compatibili con le previsioni del piano regolatore cimiteriale.
6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
8. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente effettuare la comunicazione all'Ufficio Tecnico.

Articolo 76 – Responsabilità – Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Il permesso di cui al comma 1 dell'articolo precedente di cui all'articolo precedente sono subordinati al deposito cauzionale di una fideiussione di importo pari a €. 2.500,00, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento degli eventuali danni.
3. I Concessionari devono installare un contatore a carico della Ditta affinché i costi non gravino sul Comune.

Articolo 77 – Recinzione aree – Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. E' vietato occupare, anche temporaneamente, spazi attigui, senza l'autorizzazione.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati nelle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 78 – Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi lo spazio adiacente alla costruzione, ove autorizzato al deposito, deve essere riordinato e libero da materiali.

Articolo 79 – Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

Articolo 80 – Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Nei sette giorni precedenti la ricorrenza dei Defunti e nei cinque giorni successivi alla stessa, le imprese dovranno sospendere tutte le costruzioni non ultimate, provvedere allo smontaggio di armature e ponti, all'allontanamento delle attrezzature e materiali di cantiere e dovranno recintare adeguatamente l'area dei lavori.

Articolo 81 – Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, ai permessi rilasciati e alle comunicazioni depositate. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale.

Articolo 82 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2. Altresì il personale del cimitero è tenuto:
 - 2.1. a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - 2.2. a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - 2.3. a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - 3.1. eseguire all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - 3.2. ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico e di ditte;
 - 3.3. segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - 3.4. esercitare qualsiasi forma di commercio od altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
 - 3.5. trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento, costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta e di sicurezza dell'ambiente di lavoro.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 83 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del cimitero del Comune può essere riservata apposita zona detta "Uomini illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'amministrazione comunale potrà destinare nel cimitero comunale aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Articolo 84 – Mappa

1. Presso l'Ufficio Comunale potrà essere tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.
3. Ad ogni posizione di mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 85 – Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - 2.1. generalità del defunto o dei defunti;
 - 2.2. il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - 2.3. la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - 2.4. le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - 2.5. gli estremi del titolo costitutivo;
 - 2.6. la data e il numero del protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - 2.7. la natura e la durata della concessione;
 - 2.8. le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - 2.9. le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti, ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 86 – Scadenziario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. L'addetto alle pratiche cimiteriali è tenuto a predisporre, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco delle concessioni in scadenza.

CAPO II – NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 87 – Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Salvo quanto previsto dai precedenti commi, il Regolamento di Polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 88 – Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti, o la costruzione di tombe, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice in ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 89 – Sepulture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'immemorabile, quale presunzione iuris tantum della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Articolo 90 – Sanzioni

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265/1934, come modificati per effetto dell'articolo 3 della legge 12.7.1961, n. 603 e degli articoli 32 e 113 della legge 24.11.1981, n. 689 e della Legge 16/01/2003 n° 3 che ha introdotto l'art. 7 bis al D.Lgs. n° 267/2000.

SANZIONI**Descrizione (Euro)**

MINIMO

- Art. 24, lettera c), d), e) Inosservanza degli obblighi dell'impresa di trasporto funebre	25,00
- Artt. 25 – 29 – 31 - 34 Inosservanza modalità di trasporto dei feretri	25,00
- Artt. 41 – 58 - 59 Inosservanza dei privati delle prescrizioni previste in materia Di epigrafi, monumenti e ornamenti delle tombe	50,00
- Artt. 55 - 56 Inosservanza disciplina ingresso nei Cimiteri	25,00
- Art. 65 Mancata manutenzione delle sepolture private	25,00
Mancata manutenzione delle tombe di famiglia	50,00
- Artt. 78 – 79 – 80 - 81 Inosservanza da parte delle imprese delle prescrizioni per lavori privati	150,00
Per quanto non contemplato dal presente regolamento si fa riferimento alle norme vigenti	25,00

Articolo 91 – Smaltimento rifiuti cimiteriali

1. Per quanto attiene alle modalità di smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali, occorre fare riferimento a quanto disposto dalle Deliberazioni della Giunta regionale del Piemonte n. 122-19675 del 2.6.1997 e n. 29-24570 dell'11.5.1998 e al D.P.R. n° 254 del 15/07/2003 recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della Legge 31/07/2002 n° 179.

In particolare l'art. 12 e l'art. 13 del D.P.R. citato così disciplinano:

Art. 12

1. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti solidi urbani.
2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta <<Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni>>.
3. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 2.
4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in conformità ai regolamenti comunali ex articolo 21, comma 2, lettera d), dello stesso decreto legislativo.
5. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).
6. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti (assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura, avanzi di indumenti, imbottiture e similari) devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

Art. 13

1. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali (materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari), possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del decreto legislativo n. 22/1997, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
2. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti (altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione).

Articolo 92 – Entrata in vigore

1. Il Presente Regolamento, una volta diventata esecutiva la delibera di adozione verrà ripubblicato all'Albo Pretorio per la durata di 30 giorni consecutivi ai sensi dello Statuto Comunale.